

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



Note per una storia dell'assicurazione in Italia

1. Le origini medievali dell'assicurazione.

L'assicurazione è un istituto tipico del mondo mercantile medievale, sconosciuto in epoche precedenti, sorto per sollevare i commercianti dai rischi della loro attività: alle origini è collegato, pressoché integralmente, al commercio marittimo, che presenta margini di pericolo ben più rilevanti rispetto a quello terrestre.

Le prime documentazioni del fenomeno assicurativo si ricollegano al secolo XII ed alla rivoluzione commerciale che vede l'affermazione di fenomeni politici ed economici originali che fanno delle città italiane dei nuovi modelli di sviluppo e di organizzazione.

È soprattutto nel mare che si dispiega appieno la capacità imprenditoriale di questi nuovi soggetti politici ed economici, che cercano anche nuovi strumenti contrattuali con cui regolamentare e garantire i rapporti reciproci. Solo pochi contratti commerciali risalgono in modo sicuro a modelli greco-romani, e, oltre al fondamentale e nuovo impiego del credito e degli strumenti ad esso collegati, la possibilità di ripartizione o di traslazione dei rischi è anch'essa validissimo incentivo all'impiego dei capitali.

La nascita dell'assicurazione, inquadrata in questa realtà economica e giuridica assolutamente nuova, fa quindi apparire di scarso interesse conoscitivo la ricerca di precedenti e quasi di progenitori di questo contratto, che ha in passato affaticato molti studiosi. Una opinione in questo senso è già stata espressa da Enrico Bensa che, nel 1884, pubblicava *Il contratto di assicurazione nel Medioevo*, un volume che ha segnato una tappa fondamentale nella conoscenza dei primordi di un contratto che la società mercantile medievale ha immaginato e voluto per una migliore conduzione delle imprese commerciali. Si può concordare con questo autore nel ritenere

* Pubbl. in *Le assicurazioni private*, a cura di G. ALPA, Torino 2006 (Giurisprudenza sistematica di diritto civile commerciale), I, pp. 21-32.

« come siavi stato un punto nel Medioevo in cui i contratti sul rischio marittimo andarono scindendosi a seconda delle diverse funzioni economiche, ed assumendo forme gradatamente sempre più distinte. Nell'accomenda rimanevano le semplici cause sul rischio, rimaneva il contratto su pegno a rischio di mare, ed accanto ad essi creavasi il prestito per le necessità della nave. Poco dopo di questo sorgeva e prendeva forma l'assicurazione marittima, ultima ... tra le creazioni della consuetudine commerciale del Medioevo, ma di gran lunga più importante di tutte, e destinata ad operare un completo rivolgimento nell'organismo del commercio »¹.

Anche il problema della qualificazione giuridica del nuovo contratto ha dato luogo a contrasti storiografici di non particolare rilievo concreto, e certo non merita tutte le pagine ad esso dedicate. Giustamente osserva ancora Bensa che,

« entrando per la prima volta nell'uso del commercio un contratto sostanzialmente nuovo, era naturale ch'esso non assumesse una forma spiccatamente distinta, che, specialmente nel Medioevo, avrebbe potuto dare appiglio a questioni sulla legittimità stessa della convenzione, ma tendesse invece a celarsi sotto le sembianze di quell'altro contratto col quale presentava maggiori analogie, o che meglio prestavasi alla salvaguardia delle obbligazioni che le parti reciprocamente assumevano ... Quand'essa prese a praticarsi da terzi, estranei al noleggjo ed al trasporto, essa si modellò sul cambio marittimo. E, come il cambio marittimo aveva adottato la forma del mutuo, così pure tal forma venne prescelta per le assicurazioni ... La formula però derivata dal mutuo non rimase lungamente in uso, e subì quella stessa trasformazione alla quale andò soggetto il cambio marittimo, assumendo al pari di quello la forma di vendita o cambio »².

È chiaro che tali configurazioni dogmatiche presuppongono che l'assicurazione sia già stata individualizzata nei suoi contenuti peculiari: si trattò,

¹ E. BENSA, *Il contratto di assicurazione nel medioevo*, Genova 1884, p. 45. La bibliografia riguardante i lineamenti giuridici ed economici dell'assicurazione medievale è molto vasta ed ha come illustre capostipite questo volume ancor oggi validissimo. Lo stato delle fonti e la posizione della dottrina sono stati discussi da E. SPAGNESI, *Aspetti dell'assicurazione medievale*, in *L'assicurazione in Italia fino all'unità. Saggi storici in onore di Eugenio Artom*, Milano 1975. Una sintesi è in G. CASSANDRO, *Assicurazione (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, III, Milano 1958, pp. 420-427, ora in ID., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Napoli 1974, pp. 237-253. Per la valutazione della funzione economica dell'istituto v. F. MELIS, *Origini e sviluppo dell'assicurazione in Italia (secoli XIV-XVI)*, I, Roma 1975, con amplissimo apparato documentario. Fondamentale strumento bibliografico è costituito da M. BONOMELLI, *Quaderni di sicurezza. Documenti di storia delle assicurazioni. La Biblioteca Mansutti*, Milano 1996. V. anche A. LA TORRE, *L'assicurazione nella storia delle idee*, Milano 2000; E. DE SIMONE, *Breve storia delle assicurazioni*, Milano 2003.

² E. BENSA, *Il contratto di assicurazione* cit., pp. 59-60.

ad ogni modo, di un singolare mutuo e d'una singolare compravendita. Nel primo caso mutuatario figurò l'assicuratore, ma l'obbligo suo della restituzione di una somma, del resto pagata solo fittiziamente, sorgeva esclusivamente nel caso che la nave non fosse giunta sana e salva a destinazione ... E nell'altro caso, compratore appare l'assicuratore, compratore delle merci assicurate, tenuto a pagarne il prezzo anche qui soltanto se la nave avesse fatto naufragio e le merci fossero andate perdute³.

La ragione delle scelte classificatorie operate dagli antichi giuristi medievali non risiede soltanto, a me pare, nelle remore derivate dagli scostamenti dalla tradizione del diritto romano e nei timori, soprattutto, dei fulmini canonici per il sospetto di usura. La dottrina giuridica svolgeva, allora come adesso, la funzione di sistematrice e di mediatrice tra l'evolversi della pratica e la tradizione dogmatica a cui necessariamente i giuristi dovevano rifarsi.

Non si tratta, a me pare, di una discrasia tra pratica e dottrina, poiché sia l'una che l'altra identificavano e raggiungevano gli stessi obiettivi. Il problema è tutt'interno alla dottrina giuridica, ai suoi riferimenti dogmatici e al suo metodo di studio. Quando all'inizio del XIV secolo l'assicurazione comincia ad essere praticata, è ancora in atto il grandioso sforzo dei giuristi di adattare il diritto romano alla realtà medievale, recuperando, in schemi concettuali ormai sperimentati, esperienze, come quella feudale e mercantile, sconosciute all'antichità. L'operazione ha il fine di costruire intorno a questi nuovi rapporti, per mezzo di accostamenti definitivi e dogmatici, tutta una rete di riferimenti di diritto sostanziale e processuale che consentisse di farli operare e di esplicitare le proprie funzioni in un universo giuridico già collaudato.

Nelle prassi mercantili il contratto di assicurazione si snellisce nelle sue forme e abbandona i notai a favore dei sensali, operatori specializzati e meno paludati. Gli interventi pubblici sono ormai limitati a stabilire il rispetto di un regime fiscale che, attraverso una gabella e parallelamente allo sviluppo del contratto, porta alle casse dello Stato introiti crescenti. Poche le leggi, e le consuetudini osservate nel Mediterraneo tendono a cristallizzarsi in un testo catalano, il *Consolato del mare*, punto di arrivo di un processo alimentato dalla prassi dei più importanti scali marittimi di quest'area⁴.

³ V. PIERGIOVANNI, *Assicurazione e finzione*, in *Le finzioni nel diritto*, a cura di F. BRUNETTA D'USSEAU, Milano 2002 (« Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova », Collana di monografie, 80), pp. 199-204.

⁴ E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II, Roma 1995, pp. 303-304.

Nei primi secoli della loro vita, le assicurazioni sono gestite dagli stessi mercanti, in gruppi occasionalmente aggregati: molto suggestivamente si è parlato, a tal proposito, della estrinsecazione di un bisogno di sicurezza che, in altri campi e per fini diversi, è sovente alla base di forme associative e corporative, anch'esse tipiche dell'epoca medievale⁵.

Si tratta, quindi, di un contratto originato dalla pratica, per facilitare la vita dei traffici, che i commercianti progressivamente perfezionano nelle sue articolazioni e riescono ad imporre, superando, con le loro concrete esigenze, le perplessità ed i tentennamenti della dottrina. Il riconoscimento dell'istituto è problematico per la Chiesa, che guarda con sospetto di usura qualsiasi prestazione di denaro a cui non corrisponda una ben determinata contropartita; nella prospettiva giuridico-dogmatica non è agevole inquadrare il nuovo rapporto in uno dei contratti previsti nell'ormai consolidato e dottrinalmente rigido sistema di diritto comune.

Lo sviluppo progressivo dell'assicurazione, infatti, comporta un graduale sconfinamento dall'ambito marittimo per andare a coprire anche rischi diversi, primo fra tutti quello di morte: diventano molto frequenti le assicurazioni per la morte delle schiave incinte, ma prendono piede anche contratti legati alla vita del papa o dei re, al punto che, per evitare che si cadesse nella pura scommessa, la Repubblica di Genova interviene per vietare che l'assicurazione *fieri possit super vita principum et locorum mutationes*. Tra le curiosità si può anche annoverare l'assicurazione fatta da un creditore sulla vita del suo debitore, fino al momento in cui il debito non sarà saldato, quella sui pericoli della peste o sui futuri introiti delle gabelle⁶.

2. *Le assicurazioni nell'età moderna: la normativa, la giurisprudenza, la dottrina giuridica*

Al *Consolato del mare* catalano si affiancano dal XVI secolo in avanti, normative di origine fiorentina, veneziana e genovese, ma il testo di maggiore rilievo sistematico ed operativo è sicuramente la parte dedicata alla assicura-

⁵ L.A. BOITEUX, *La fortune de mer, le besoin de sécurité et les débuts de l'assurance maritime*, Parigi 1968.

⁶ V. PIERGIOVANNI, *L'Italia e le assicurazioni nel secolo XIX. Casi giudiziari 1815-1877*, Genova 1981, p. 15; G. GIACCHERO, *Storia delle assicurazioni marittime: l'esperienza genovese dal Medioevo all'età contemporanea*, Genova 1984.

zione nella colbertina *Ordonnance de la marine* del 1681 la cui influenza, come vedremo, permane fino alla codificazione napoleonica⁷.

Sempre nel XVI secolo nella più nota e diffusa raccolta di giurisprudenza mercantile, le *Decisiones Rotae Genuae de mercatura*, per la qualificazione del contratto appare ormai consolidata la tradizione genovese che, dopo un breve periodo in cui ha delineato l'assicurazione come finto mutuo, è giunta a considerarlo come una finta compravendita. Nelle decisioni un grande rilievo assume da un lato la valutazione della professionalità e della presumibile prudenza del mercante, dall'altro il contenuto ed il dettato letterale del documento assicurativo. Nel periodo successivo diventano molto frequenti i riferimenti a queste sentenze rotali e appaiono di notevole respiro anche teorico i temi relativi al risarcimento, collegati sia alla prova dell'avvenuto sinistro, sia alla possibilità di adire in via esecutiva prima che in giudizio ordinario, ottenendo quindi giustizia e rimborso con grande rapidità: la Rota tende, anche in questi casi, a scostarsi dalle rigide regole del diritto comune, accontentandosi, nell'ipotesi della perdita della nave e del caso sinistro, di prove molto lievi, addirittura di un solo testimone affidabile⁸.

Dal XVI secolo in poi è la dottrina a mostrarsi molto attiva, nel corso del processo di una più generale sistemazione di tutto il diritto commerciale: la prima monografia specifica sull'assicurazione è cinquecentesca ed è dovuta ai portoghese Pietro Santerna mentre, nel secolo successivo, Sigismondo Scaccia, un romano che è stato giudice a Genova, e Carlo Targa, causidico attivo anch'egli nel capoluogo ligure, hanno offerto interessanti contributi⁹. Targa riflettendo sulle assicurazioni, sostiene:

«Si propone da notarsi in questa materia, che il contratto di Assicurazione non è altro, che un'assunzione de' pericoli sopra la roba altrui. Altri lo nominano contratto di indennità assunta per certo prezzo, ma è più proprio che sia un contratto innominato *do ut des*, cioè io ti do un tanto, perché occorrendomi sinistro fatale sopra la tal cosa tu mi ddi il valsente del danno, il qual contratto è lecitissimo in ragione de' pericoli assunti, ed è approvato dalla legge»¹⁰.

⁷ G.S. PENE VIDARI, *Il contratto d'assicurazione in età moderna*, in *L'assicurazione in Italia fino all'unità* cit., pp. 193-351.

⁸ V. PIERGIOVANNI, *The rise of the Genoese Civil Rota in the XVIth Century: The «Decisiones de Mercatura» Concerning Insurance*, in *The Courts and the Development of Commercial Law*, a cura di V. PIERGIOVANNI, Berlino 1987, pp. 33-38.

⁹ G.S. PENE VIDARI, *Il contratto* cit., p. 193.

¹⁰ C. TARGA, *Ponderazioni sopra la contrattazione marittima*, Genova MDCCLXXXVII (rist. anast. Torino, 1972), p. 123.

L'opera più importante è però quella di un altro genovese, Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi il quale, oltre ad aver consacrato all'assicurazione il primo dei suoi *Discursus legales de commercio*, torna più volte sull'argomento nel corso della sua carriera di giudice e di avvocato. Pur attenendosi allo schema della compravendita per l'inquadramento del contratto, Casaregi ne chiarisce acutamente le particolarità: in materia assicurativa bisogna attenersi strettamente alle parole del documento che *pro lege habenda sunt*, in quanto esprimono fedelmente la volontà delle parti; si tratta infatti di un contratto in cui si richiede *bona fides, non dolus nec fraus* nel quale bisogna utilizzare *solum aequitas, quae est anima commercii*; largo spazio deve essere lasciato agli usi mercantili: «practicandus non est cum Juris apicibus, et rigoribus, sed servandae sunt mercatorum consuetudines, eorumque styli ad publicam utilitatem recepti»; la conseguenza è la possibilità di limitare l'attuazione delle regole di stretto diritto, «et ex stylo vel consuetudine, aut praxi mercatorum assecurantium, et assecuratorum iste contractus solet explicari, licet contrarium de jure dicendum est»¹¹.

La configurazione dell'assicurazione come contratto autonomo è opera soprattutto di due autori settecenteschi, sistematori efficaci della disciplina del contratto, Emerigon e Baldasseroni, ed è parallela ad un profondo mutamento nella funzione dell'istituto¹².

3. *Le prime compagnie e l'allargamento alle assicurazioni terrestri, sugli incendi e a quelle sulla vita*

Nel secolo XVIII, da un punto di vista economico, alla fase del capitalismo commerciale patrimoniale subentra quella del capitalismo commerciale anonimo¹³, mentre da un punto di vista giuridico il fiorire delle grandi compagnie e il collegamento quasi esclusivo del contratto con un'impresa collettiva, in grado di operare sopra un largo mercato e con calcoli sempre più esatti della entità dei rischi, conferisce all'assicurazione quei connotati

¹¹ V. PIERGIOVANNI, *Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, appunti per una biografia*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», IX/2 (1979), pp. 289-327 e specialmente pp. 320-321.

¹² G.S. PENE VIDARI, *Il contratto* cit., p. 196.

¹³ F. ASSANTE, *Il mercato delle assicurazioni marittime a Napoli nel Settecento. Storia della Real Compagnia 1751-1802*, Napoli 1979, p. 61.

che l'hanno fatta definire ai nostri tempi contratto insieme d'impresa, di durata e soprattutto di massa¹⁴.

Le assicurazioni settecentesche si muovono, infatti, in condizioni nuove rispetto al passato: la nascita di compagnie provviste di grandi capitali per gestire, per lo più in regime di monopolio, il settore assicurativo, preparano la strada ai fenomeni ottocenteschi delle mutue e delle compagnie a premio fisso. Strutturate in società per azioni, la cui origine va individuata nelle compagnie coloniali olandesi.

In Inghilterra sorgono e si sviluppano le assicurazioni terrestri. Come l'Italia e il mondo latino sono stati i centri nei quali l'assicurazione marittima è sorta ed ha percorso le sue gloriose tappe, a Londra, dopo il devastante incendio del 1666, nasce l'assicurazione incendi con la costituzione, nel 1680, della compagnia Fire Office a cui fa seguito, nel 1684, la Friendly Society Fire Office. Siamo ormai di fronte ad una moderna impresa assicurativa che si struttura o in forma mutualistica, oppure nella forma di assicurazione a premio.

Londra è anche il centro da cui si realizza il sorgere dell'assicurazione sulla vita. Il *Gambling Act* del 1774, nel distinguere concettualmente e legalmente le assicurazioni sulla vita e le scommesse, dichiara lecite le assicurazioni sulla vita propria e anche quelle sulla vita altrui purché il contraente vi abbia interesse¹⁵.

4. Le codificazioni del secolo XIX

Tranne il caso dell'*Allgemeines Landrecht* del 1794, le assicurazioni terrestri non sono state normativamente regolamentate e la codificazione ottocentesca propone nuovi modelli organizzativi ma non contenutistici: la sua maggiore espressione, il *Code de commerce* napoleonico del 1807, risulta fortemente tributario dell'*Ordonnance* colbertina del 1681, al punto da apparire quasi ignara dell'evoluzione dell'istituto, del suo espandersi ben oltre l'ambito marittimo e della innovazione organizzativa ed economica rappresentate sia dalle grandi imprese, sia dalle mutue¹⁶. Si può, al proposito, ricordare che una impostazione dello stesso tipo prevale anche in Italia con il

¹⁴ G. CASSANDRO, *Assicurazione* cit., p. 420.

¹⁵ N. GASPERONI, *Contratto di assicurazione (in generale)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, IV, Torino 1959, p. 568.

¹⁶ G.S. PENE VIDARI, *Il contratto* cit., p. 197.

codice albertino del 1842 e solo con il codice commerciale del 1882, come vedremo, si avranno innovazioni significative.

È nella seconda metà del secolo XIX, infatti, che l'assicurazione riceve un'ampia disciplina legislativa in diversi paesi europei; sono particolarmente significativi la legge belga del 1874 e il codice di commercio ungherese del 1875. Come è stato scritto,

« Sono queste le prime codificazioni, che ispirandosi a criteri sistematici, tentano di stabilire principi generali per tutte le assicurazioni; comunque, sia queste che le altre codificazioni che si ebbero in Europa nel secolo XIX presentano tutte alcuni caratteri comuni: prevalenza di norme empiriche, meramente dispositive e con tendenza a favorire più la tutela dell'assicuratore che quella dell'assicurato e completa carenza di disciplina e di controllo nei confronti dell'impresa assicuratrice, che aveva oramai sviluppato le sue forze e perfezionato la sua tecnica »¹⁷.

5. *La mutualità assicurativa*

Nasce in questo periodo una nuova forma di organizzazione, l'interessante fenomeno delle società mutue di assicurazione, che allargano la propria presenza anche per rischi estranei alla navigazione, legandosi, ad esempio, all'agricoltura, per gli incendi e la grandine. La codificazione coeva, come si è detto, non recepisce queste innovazioni e regola il fenomeno ancora in dipendenza del traffico marittimo: gli altri rami ne utilizzano i principi per estensione analogica¹⁸.

È abbastanza significativa l'offerta di un assicuratore al cliente ripresa da un docente ottocentesco dell'Ateneo genovese, Gaetano Marré:

« Non vi sia rischio che ti faccia spavento, disse l'assicuratore al mercante, gli assumo in me tutti. Si allestisca il naviglio, introduci nello stesso ciò che ti aggrada, per quanto prezioso sia, sfida pure il furore dei venti, e dei flutti, gli scogli, le guerre, i pirati. Se le tue spedizioni non arrivano a buon porto, le tue perdite saranno da me riparate, io mi farò tuo mallevadore, e sarai da me reso indenne d'ogni tuo danno; se ti arride fortuna, in contraccambio non mi dovrai che una piccola, o mediocre porzione degli utili che avrai conseguito. Non parlò invano l'assicuratore. La certezza di recuperare il suo capitale nel caso d'infelice successo armò di coraggio il mercante, si moltiplicò il numero delle navi piccole, e grandi, non vi fu guado che non fosse frequentemente tentato, la prosperità privata e pubblica prese un vigor nuovo, le produzioni sovrabbondanti de' diversi, e più rimoti paesi rapidamente passarono a immense distanze,

¹⁷ N. GASPERONI, *Contratto di assicurazione* cit., p. 568.

¹⁸ V. PIERGIOVANNI, *Alle origini delle società mutue*, in *Studi in memoria di Giovanni Cassandro*, III, Roma 1991 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi 18), pp. 829-849.

da un popolo a un altro, e il contratto di assicurazione essendo divenuto il sostegno del commercio marittimo, tutte le nazioni si porsero per così dire, vicendevolmente la mano »¹⁹.

È molto significativa la circostanza che la vicenda della mutualità nella prima metà dell'Ottocento sia soprattutto legata all'assicurazione e si adegui a due caratteristiche da questa espresse: la limitazione locale e le piccole dimensioni. Negli anni successivi, ed ancora dopo il codice di commercio del 1882, si accende una grande disputa sulla configurazione giuridica della mutualità assicurativa e sull'uso eventuale, per essa come per le società di mutuo soccorso e le cooperative, dello strumento societario: una battaglia in cui diritto, economia e posizioni ideologiche trovano spazio per approfonditi dibattiti. Il codice di commercio del 1882, il primo nazionale, seppure esemplato sul modello francese, cambia molti punti di riferimento ma non sopprime certo questo tradizionale rapporto tra il mare, l'assicurazione e la mutualità.

È invece proprio in rapporto allo sviluppo delle assicurazioni, già nel XVII, ma soprattutto nel XVIII secolo, che fioriscono accanto al tradizionale campo marittimo, nuovi rami e forme d'impresa, in cui trovano spazio le esigenze di divisione dei rischi e di reciproca solidarietà. È il mondo rurale, che manifesta più pressante bisogno di maggior sicurezza, e trova riscontro, più o meno adeguato, in forme di mutualità assicurativa contro incendi, grandine, malattie del bestiame o simili. La forma organizzativa autonoma è anche una risposta alla politica dei premi, voluta dalle grandi compagnie assicurative, dalle quali, peraltro, le società mutue attingono modelli di funzionamento ma soprattutto strumenti più moderni di previsione dei sinistri: per esse è comunque modernità relativa, in quanto rimangono come basi operative costanti sia la scelta dell'ambito regionale sia la limitazione a rischi omogenei.

Non cambiano poi i presupposti soggettivi, dal momento che queste forme di assicurazione intervengono fra proprietari: solo con i primi passi della rivoluzione industriale, e sempre in Inghilterra, come si è visto, anche altre categorie cercheranno strumenti e forme di garanzia rispetto agli eventi più paventati quali infortuni, vecchiaia, morte²⁰.

Nel continente la rivoluzione industriale, con i nuovi problemi da essa posti, sbarcherà solo più tardi e le prescrizioni della legislazione napoleonica, sia in campo assistenziale che assicurativo, sono emblematiche: nessuna norma specifica riguarda l'associazionismo previdenziale e, per altro verso,

¹⁹ G. MARRÉ, *Corso di diritto commerciale*, II, Genova 1822, p. 333.

²⁰ V. PIERGIOVANNI, *Alle origini delle società mutue* cit., p. 833.

le assicurazioni regolamentate continuano ad essere esclusivamente quelle marittime. La novità è il venir meno del divieto, presente nella *Ordonnance de Commerce* del 1683, di stipulare assicurazioni terrestri, e per esse ci sarà l'estensione per analogia delle previsioni in campo marittimo²¹. È un documento interessante, a questo proposito, il volume (con le annotazioni ed i confronti operati dal traduttore) di uno dei più autorevoli studiosi francesi il Pardessus²²; di impostazione più pratica è l'opera del Cesarini²³.

I problemi della mutualità tra gli operai e le categorie più povere della struttura produttiva – del mutuo soccorso, per intenderci – verranno alla luce in Italia dopo la metà del secolo, soprattutto dopo il riconoscimento della libertà di associazione sancita dallo Statuto albertino. Le altre categorie, come proprietari terrieri ed armatori, sperimentano, già dopo la Restaurazione ed in misura abbastanza larga, queste forme assicurative altrove collaudate. Come afferma Caizzi, le moderne imprese nascono nell'Ottocento che

« raccoglie l'eredità dell'epoca precedente che aveva stretto i collegamenti fra l'istituto assicurativo e la vita economica, operando trasformazioni sostanziali in più direzioni: nelle strutture interne dell'impresa ... non tanto nell'investimento del capitale ... quanto piuttosto ... nell'estensione ... a rami ... trascurati o assunti solo occasionalmente, come la vita e gli incendi, e a rami del tutto nuovi o appena esplorati precedentemente, come la grandine e la malattia del bestiame ... I nuovi settori nei quali si introduceva l'attività assicurativa imponevano un riesame più rigoroso dei principi tecnici su cui si reggeva l'intero edificio » Lo stesso autore ricorda però che « sarebbe fuori luogo sostenere che nel periodo da Napoleone al Regno tutti i problemi tecnici e dimensionali del settore assicurativo siano stati affrontati e risolti ... proprio lo spinto della mutualità e della cooperazione che fiorì in quegli anni, spesso con generosità d'intenti, esplorando ogni campo dell'attività civile, scoperse e coltivò anche quello assicurativo »²⁴.

Sono iniziative spesso effimere, che utilizzano le potenzialità della mutualità, senza dotarsi degli strumenti necessari e funzionali, ma neppure le società di capitale

« pur gestite con criteri più economici, nei due rami che interessavano direttamente l'agricoltura, riuscivano a interagire e coordinare compiutamente struttura tecnica e con-

²¹ A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, I, Milano 1952, p. 77.

²² G.M. PARDESSUS, *Corso di diritto commerciale*, Napoli 1857, I, pp. 307 e sgg., e IV, pp. 59 e sgg.

²³ E. CESARINI, *Principii della giurisprudenza commerciale*, Macerata 1840, pp. 233-259.

²⁴ B. CAIZZI, *Assicurazione ed economia in età moderna*, in *L'assicurazione in Italia fino all'unità* cit., p. 898.

formazione economica». Caizzi porta come esempio l'ambiente assicurativo ligure che vede dagli anni Trenta del secolo XIX sorgere molte compagnie, spesso con capitali insufficienti o addirittura irrisori che « facevano pensare piuttosto a società mutue fondate da poche persone legate fra loro da vincoli di interesse e da sicura fiducia reciproca »²⁵.

Il sistema economico poco più che artigianale penalizza proprio le assicurazioni che hanno bisogno di grandi aperture. Pressappochismo e confusione dominano, infatti, il settore, e Cesare Parodi, trattatista di diritto commerciale e professore nell'Ateneo genovese, scrive delle società di assicurazione che

« se in questi ultimi tempi quelle di Genova non hanno avuto un felice risultato, ciò deve principalmente ascrivarsi al numero eccessivo delle medesime, alla tenuità dei premi dipendente dal troppo loro concorso, e, mi sia permesso anche il dirlo, alla poca avvedutezza di qualche direttore, non meno che all'affermata rinuncia a quasi tutte le eccezioni che tutelano in senso della legge l'interesse di ogni assicuratore dirimpetto alla facilità con cui può essi divenire la vittima dell'assicurato »²⁶.

Continuano a nascere ed a morire soprattutto società mutue ed a premio fisso. Dal 1847 al 1864 sorgono a Genova ben 59 società di assicurazione marittima, anonime o in accomandita, ma nel 1864 ne sopravvivono solo 39 che, una dozzina di anni dopo, sono ridotte a 23. Negli anni Cinquanta il sistema assicurativo rimane sostanzialmente debole, ma proprio in questo periodo si sviluppa un fenomeno nuovo, che ha un immediato successo: si tratta delle società di mutua assicurazione, dette a ripartizione, cioè secondo la formula del periodico riparto del danno tra gli armatori associati in una mutua. La prima e più famosa è la Mutua assicurazione marittima Camogliese, nata nel 1851, con uno statuto, emanato due anni più tardi, che servì di modello a quasi tutte le mutue dello stesso tipo sorte successivamente²⁷.

6. *L'assicurazione nei codici unitari dal 1865 al 1942*

Rispetto al codice di commercio del 1865²⁸, che strettamente ispirato al *Code de commerce*, aveva solo disciplinato le assicurazioni marittime, il codice di commercio del 1882 disciplina tanto il contratto di assicurazione in gene-

²⁵ *Ibidem*, p. 426 e sgg. e V. PIERGIOVANNI, *Alle origini delle società mutue* cit., p. 834.

²⁶ C. PARODI, *Lezioni di diritto commerciale*, IV, Genova 1857, p. 69.

²⁷ G. GIACCHERO, *Genova e la Liguria nell'età contemporanea*, I, *La rivoluzione industriale 1815-1900*, Genova 1980, pp. 209-211.

²⁸ A. AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano 1960, pp. 21-23; C. GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia 1865-1942*, Bari 1985, pp. 60-65.

rare e le assicurazioni terrestri in particolare quanto le assicurazioni marittime. Anche la codificazione del 1882, peraltro, presenta le caratteristiche e i difetti comuni alle legislazioni del secolo XIX per la deficienza di linee sistematiche e per la mancanza di una disciplina dell'impresa: si iniziarono, pertanto, gli studi per la riforma del codice e l'attenzione del legislatore si volse all'impresa²⁹.

In questo senso un salto di qualità normativa è rappresentato dalla l. 4 aprile 1912, che creò l'Istituto Nazionale della Assicurazioni (INA), persona giuridica di diritto pubblico e gli attribuì il monopolio dell'assicurazione sulla vita. In seguito abolito con il r.d.l. 29 aprile 1923, n. 966, che ha instaurato sia per l'assicurazione sulla vita sia per quella contro i danni un regime di concorrenza tra imprese sottoposte a una particolare disciplina e al controllo dello Stato.

Solo il codice civile del 1942 con l'efficace inquadramento sistematico delle sue norme tendenti a creare un equilibrio tra le diverse posizioni di forza delle parti, occupa un posto di particolare rilievo nel quadro delle legislazioni assicurative del secolo XX. In esso sono inserite le norme di carattere generale, comuni a tutte le specie di assicurazioni e le norme che disciplinano le assicurazioni terrestri, mentre sono state incluse nel codice della navigazione le disposizioni marittime ed aeree; la disciplina dell'impresa salvo alcune opportune norme di coordinamento è rimasta affidata alla legislazione speciale³⁰.

È questo il punto di arrivo momentaneo e contingente di una lunga vicenda storica che ha costruito nei secoli un patrimonio di norme, idee ed esperienze che ancora vivono in un settore economico e in un contesto di palpitante socialità a costituire un fondamento di tutta la vita associata di un Paese.

²⁹ C. VIVANTE, *Il contratto di assicurazione*, III, Milano 1885-1890, e ID., *Trattato di diritto commerciale*, IV, Milano 1906³, pp. 398-603.

³⁰ N. GASPERONI, *Contratto di assicurazione* cit., pp. 563-570, con bibliografia. V. anche L. BUTTARO, *Assicurazione in generale (Contratto di)*, in *Enciclopedia del diritto* cit., III, pp. 427-454; A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, I, Milano 1952.

INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

Diritto canonico medievale

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>‘Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae’</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709

Scienza e pratica commerciale e marittima

Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere	» 751
Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, appunti per una biografia	» 785
L’Italia e le assicurazioni nel secolo XIX	» 827
Le assicurazioni marittime	» 869
Banchieri e falliti nelle ‘Decisiones de mercatura’ della Rota Civile di Genova	» 883
Courts and Commercial Law at the Beginning of the Modern Age	» 903
The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVI th Century: The “Decisiones de Mercatura” Concerning Insurance	» 915

Guerra commerciale e discriminazione religiosa in alcune sentenze in tema di pirateria (secoli XVII-XVIII)	pag. 933
Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno	» 945
I banchieri nel diritto genovese e nella scienza giuridica tra Medioevo ed Età Moderna	» 971
Un trattatello sui mercanti di Baldo Degli Ubaldi	» 987
Imprenditori e impresa alle origini della scienza del diritto commerciale	» 1005
Alle origini delle società mutue	» 1013
Banchieri e mercanti: modelli di classificazione nella dottrina giuridica genovese	» 1033
Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i <i>consilia</i> di Bartolomeo Bosco	» 1047
Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo	» 1067
Derecho mercantil y tradición romanística entre Medioevo y Edad Moderna. Ejemplos y consideraciones	» 1081
Statuti, diritto comune e processo mercantile	» 1103
Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo	» 1117
La storiografia del diritto marittimo	» 1131
Lo statuto albertino in Liguria: le lezioni di diritto costituzionale di Ludovico Casanova	» 1143
Assicurazione e finzione	» 1167
La giustizia mercantile	» 1173

Il viaggio oltremare nel diritto tra Medioevo ed Età moderna	pag. 1191
Il diritto dei banchieri nella Genova medioevale e moderna	» 1199
Genoese Civil <i>Rota</i> and mercantile customary law	» 1211
Le regole marittime del Mediterraneo tra consuetudini e statuti	» 1231
Note per una storia dell'assicurazione in Italia	» 1245
La <i>Spiegazione</i> del Consolato del mare di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	» 1257
Aspetti del diritto marittimo in epoca colombiana secondo le fonti liguri	» 1273
Brevi note dottrinali e giurisprudenziali in tema di naufragio	» 1277
Il diritto portuale di Castelgenovese: spunti di comparazione	» 1283
I fondamenti scientifici del diritto di assicurazione	» 1293
Il viaggio per mare. Spunti di diritto medievale e moderno	» 1307
Il diritto dei mercanti e la dottrina giuridica in età moderna. Considerazioni comparative tra Benvenuto Stracca e Gerard Malynes	» 1315
Brevi note storiche sul fallimento	» 1327
Dai tribunali di mercanzia alle Camere di commercio	» 1337
Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età Moderna	» 1349

Avvocatura e notariato

La ristampa di una “prattica” notarile seicentesca	» 1361
Il notaio nella storia giuridica genovese	» 1377

Scienza giuridica e notariato italiano tra medioevo ed età moderna	pag. 1391
A proposito di alcuni recenti contributi alla storia del notariato in Europa	» 1401
La professione e la cultura del notaio parmense	» 1409
Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino	» 1417
A proposito di una storia del notariato francese	» 1427
Tra difesa e consulenza: tipologie professionali degli avvocati nelle società di Antico Regime	» 1431
Fides e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale	» 1441
Martino da Fano e lo sviluppo del diritto notarile	» 1455
Il notaio e la città	» 1465
La <i>redemptio captivorum</i> : spunti dalla scienza giuridica medievale e moderna	» 1469
Bibliografia degli scritti di Vito Piergiovanni	» 1479



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo